

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

26° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 7
AYALA sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	6
BERTONI (Sin. Dem.-l'Ulivo)	5, 7
CENTARO (Forza Italia)	3, 6
CIRAMI (CCD)	5, 6, 7
GRECO (Forza Italia)	6, 7
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	3, 6
SALVATO (Rifond. Com. Progr.)	6
SILIQVINI (CCD), relatrice alla Commissione	2, 6

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1094.

Ricordo che noi abbiamo già chiesto alla Commissione bilancio un nuovo parere sull'emendamento 1.10. Tale emendamento era in realtà compensato da altre due proposte modificative che abbiamo approvato, ma non abbiamo potuto procedere all'approvazione dell'emendamento 1.10 perchè su quest'ultimo, nonostante l'intervenuta compensazione della maggior spesa con maggiori entrate, gravava il parere contrario della 5^a Commissione in base all'articolo 81 della Costituzione. Abbiamo dunque chiesto un nuovo parere alla stregua dell'approvazione degli emendamenti di copertura. La Commissione bilancio ha espresso un nuovo parere favorevole e, essendo superato il parere precedente, possiamo procedere alla votazione.

Metto dunque ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori, il cui testo – ricordo – è il seguente:

Al comma 6, sostituire la parola: «diecimila» con la parola: «ventimila».

1.10

CARUSO, BUCCIERO, GRECO

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

A questo punto dobbiamo affrontare un problema di coordinamento che per la delicatezza della questione merita un'approvazione formale. Infatti, soltanto a seguito di tale approvazione, potremo rivedere il testo dell'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Greco. Do la parola alla relatrice Siliquini affinchè ricordi le ragioni che giustificano l'approvazione della proposta di coordinamento.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Ricordo alla Commissione che è stato approvato l'emendamento 12.0.1, che tendeva ad aggiungere

un articolo dopo l'articolo 12 ma che presenta contraddizioni con l'emendamento 6.2 (nuovissimo testo), in precedenza approvato e che potrebbe far sorgere problemi che possono essere risolti in sede di coordinamento. Peraltro la difficoltà di rivedere una norma già approvata non è di poca entità e per questo sembra opportuno un voto formale e un accordo su come procedere.

Poichè la precedente normativa costituiva, essa stessa, una deroga alla direttiva comunitaria, prevedendone una seconda si aggirerebbe quanto stabilito dalla stessa direttiva. In sostanza, stiamo ora discutendo sull'ipotesi di un ricorso indeterminato allo strumento della deroga.

A mio giudizio, sarebbe opportuno distinguere la proposta di modifiche meramente formali da quella di una eventuale differente interpretazione della direttiva comunitaria, procedendo a votazioni separate, previ gli interventi di un oratore contro e di uno a favore su entrambe le proposte.

CENTARO. Signor Presidente, desidero chiedere un chiarimento e non intervenire a favore o contro le proposte da lei indicate. Vorrei sapere come si pone la proposta di coordinamento avanzata dalla relatrice rispetto all'emendamento 6.2, che stabilisce che sono iscritti all'albo dei revisori contabili, senza dover sostenere l'esame, coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, che è al nostro esame, risulteranno iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali.

RUSSO. Signor Presidente, anch'io non intendo intervenire a favore o contro le proposte da lei indicate perchè ho necessità di avere alcuni chiarimenti e ragguagli sulla posizione del Governo.

Voglio innanzi tutto sottolineare di non avere riserve sulla proposta di coordinamento relativa al comma 2 dell'articolo 12-*bis*. Per quanto riguarda invece il comma 1, una proposta di coordinamento è sicuramente opportuna rendendosi, senza dubbio, necessaria la soppressione della lettera *b*) dell'emendamento 12-*bis* che contiene una disposizione contrastante con il dettato dell'emendamento 6.2. La contraddizione da eliminare risiede nel fatto che l'emendamento 6.2 inserisce nel registro i dottori commercialisti iscritti all'albo dei ragionieri che siano tali alla data d'entrata in vigore della legge, mentre l'emendamento 12-*bis* fa riferimento al termine del 30 aprile 1995.

Rimane però aperto un problema (sul quale vorrei richiamare l'attenzione del Presidente della Commissione e del Governo) che ho atteso ad esplicitare perchè trattandosi di un argomento per me difficile, potrebbe forse non essere facile comprendere il senso del mio discorso. Il decreto legislativo del 1992, in obbedienza alla direttiva comunitaria e per far fronte all'esigenza di professionalità cui si richiama la relatrice, dispone che l'iscrizione nel registro dei revisori contabili avviene dopo il superamento di un esame con prova scritta e orale su determinate materie. Per le vicende che conosciamo, il Governo ha chiarito di non po-

ter accogliere le varie richieste di riapertura dei termini, che erano state avanzate, perchè ci si sarebbe posti in contrasto con la direttiva comunitaria, che fissava termini rigorosi anche riguardo alla normativa transitoria.

Il Governo ha allora scelto una strada, che si potrebbe definire intermedia, che solleva però dubbi e perplessità sotto il profilo della conformità alla direttiva sopracitata. In sostanza, il Governo non ha riaperto i termini ma ha stabilito un primo esame, che si differenzia da quello previsto a regime dal decreto legislativo del 1992 non solo perchè è facilitato, svolgendosi esclusivamente sulla base di una prova orale, ma anche per altri elementi che tralascio ora di indicare.

La scelta della Commissione poteva essere duplice: o non accogliere la proposta dell'esame facilitato e far entrare immediatamente in vigore il regime previsto dal decreto legislativo del 1992, disciplinando l'esame nei termini dallo stesso previsti; o, all'opposto, accogliere le varie istanze di riapertura dei termini, ammettendo, anche con riferimento a una data successiva, coloro che al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo del 1992 avevano i requisiti per essere iscritti senza esame nell'albo professionale. A me sembra contraddittorio quanto è emerso dai lavori della nostra Commissione e mi riferisco alla deroga che si intende operare, attraverso l'emendamento 6.2, alla direttiva comunitaria e quindi alla normativa transitoria, poichè si è ammessa, senza esame, nell'albo professionale una delle varie categorie da quest'ultima contemplate.

L'articolo 11 del decreto legislativo del 1992 stabilisce che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso, il Ministro, accertati i titoli, procede alla formazione del registro. Il medesimo articolo prevede che sono iscritte nel registro cinque categorie, che sono le stesse riprodotte nell'emendamento 12-*bis*. Si configura, nella sostanza, una sorta di estensione nel tempo della deroga contemplata dall'articolo 11. Se si ritiene che ciò non sia possibile in quanto in contrasto con la direttiva comunitaria, mi domando come si possa approvare l'emendamento 6.2. Mentre, se quello stesso emendamento è stato dichiarato ammissibile e si è ritenuto di procedere alla deroga, allora il Governo, la relatrice e la Commissione tutta dovrebbero spiegare il motivo per il quale si ritiene di concedere la deroga a quelle categorie e non ad altre.

La mia posizione non è favorevole all'ingresso nell'albo professionale di tutte le categorie. Mi rendo conto dei profili problematici che ciò comporta, ma credo vi sia l'esigenza primaria che questa Commissione approvi un testo coerente che non contenga al suo interno simili contraddizioni. Se ho ben capito, la collega Siliquini propone di includere nell'albo professionale coloro che erano a suo tempo iscritti nel registro dei revisori dei conti purchè laureati. In qualche modo questo requisito potrebbe soddisfare le esigenze poste dal decreto legislativo che richiede l'esame ma, allo stesso tempo, ammette l'iscrizione nell'albo professionale soltanto di coloro che sono in possesso di laurea: è in questo che si potrebbe individuare un elemento di spiegazione.

Tuttavia, l'emendamento 6.2 prevede di iscrivere d'ufficio nel registro non soltanto i dottori commercialisti in possesso di laurea, ma an-

che i ragionieri sprovvisti di questo titolo: se l'elemento discriminante è la laurea, vanno spiegati i motivi di questa scelta. Poichè sto sollevando un problema di coerenza interna del testo, non mi pronuncio, in questo momento, nè a favore nè contro le proposte di coordinamento presentate, ma vorrei che mi venisse dato un chiarimento al riguardo.

CIRAMI. Signor Presidente, devo dire con molta lealtà – e desidero che risulti a verbale – che l'emendamento 6.2 è stato approvato con il parere contrario della relatrice: ora vorremmo verificare nuovamente quell'approvazione con un'altra votazione!

BERTONI. La relatrice propone di fare oggi quello che non è riuscita ad ottenere in precedenza!

PRESIDENTE. La relatrice e il Governo provvederanno a dare al senatore Russo i chiarimenti dallo stesso richiesti. È, a mio giudizio, necessario definire i termini della questione.

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei ricordare che l'emendamento 6.2 è stato votato con il parere contrario della relatrice.

PRESIDENTE. Per razionalizzare la discussione potremmo stabilire un intervento a favore e uno contro. Potremmo così cercare di risolvere il problema dell'ultima parte dell'articolo 12-*bis* su cui siamo d'accordo, per poi passare al problema della lettera *b*) dello stesso articolo. Mi pare sia convinzione unanime che l'ultima parte del comma che abbiamo votato contenga qualcosa di irrealizzabile.

Metto dunque ai voti l'emendamento coord.1, soppressivo del comma 2 dell'articolo 12-*bis*, di cui do lettura:

All'articolo 12-bis (emendamento 12.0.1) sopprimere il comma 2.
coord.1

IL RELATORE

Ricordo che al riguardo si sono espressi favorevolmente sia i presentatori dell'emendamento 12.0.1, sia il relatore, sia il Governo.

È approvato.

A questo punto dobbiamo affrontare l'altro problema. La relatrice Siliquini ha presentato il seguente emendamento coord.2:

All'articolo 12-bis (emendamento 12.0.1) sopprimere la lettera b) del comma 1.

coord.2

IL RELATORE

Il senatore Russo ha fatto rilevare che sulla prima parte di tale proposta vi è il problema di coordinare la lettera *b*) con l'emendamento

6.2. Ci troviamo di fronte alla più classica delle situazioni di contrasto e, oltretutto, siamo anche di fronte ad una diversità di termini: le categorie sono le stesse, ma vi è una evidente contraddizione che mi pare vada sciolta e possiamo farlo innanzitutto espungendo la lettera *b*) in modo che resti in vigore la norma precedentemente approvata. Dobbiamo quindi discutere della proposta del senatore Russo di sopprimere la lettera *b*). Su tale proposta vorrei sentire il parere del relatore e del Governo.

SILIQINI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il parere del Governo è favorevole.

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei sapere se è stata registrata la mia opinione, se cioè questa soluzione corrisponde ad una nuova votazione in senso opposto rispetto ad una disposizione che la Commissione in precedenza ha già approvato.

PRESIDENTE. La lettera *b*) riguarda altra questione.

GRECO. Mi corre l'obbligo di intervenire per dichiarare che sono d'accordo con la soppressione di questa lettera *b*) perchè, oltre ad essere primo firmatario dell'emendamento in questione, ho firmato anche l'emendamento 6.2 che mi pare inconciliabile con la proposta modificativa in esame. Quindi, avendo firmato, insieme al senatore Centaro, questi due emendamenti, credo di poter dichiarare un'opinione favorevole rispetto alla soppressione della lettera *b*).

PRESIDENTE. Abbiamo dunque parere favorevole delle relatrice, del Governo e anche dei presentatori dell'emendamento. Vorrei sapere se vi è qualche posizione di contrarietà.

CENTARO. Nella sostanza i due emendamenti sono diversi. Infatti, mentre l'emendamento 6.2 tratta di coloro che sono iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, la lettera *b*) considera due categorie: coloro che sono iscritti (e in questo senso è giusta l'espunzione) e coloro che hanno diritto ad essere iscritti.

RUSSO. Vorrei precisare che anche l'emendamento 6.2 contiene questa indicazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento coord.2, presentato dalla relatrice.

È approvato

Dobbiamo adesso affrontare un problema di merito che è stato posto dalla relatrice.

SALVATO. Signor Presidente, non solo intendo dichiararmi contraria alla proposta della relatrice, ma ritengo anche che tale proposta non possa essere votata perchè non vi è più spazio per operazioni di mero coordinamento. In sostanza chiede alla nostra Commissione di rovesciare una posizione su una materia su cui la Commissione già si è espressa esplicitamente. Ritengo questo fatto assolutamente grave e credo che tutti dobbiamo lavorare con serietà avendo chiara la necessità di essere leali tra di noi. Io stimo molto la relatrice ma non credo che una operazione del genere possa essere avallata.

PRESIDENTE. Poichè la senatrice Salvato pone la questione della necessità di una convergenza evidente e indiscutibile sulla interpretazione di questa proposta come attività di coordinamento, credo che la sua opposizione decisa precluda la soluzione prospettata perchè la questione è molto delicata.

BERTONI. Mi associo a quanto detto dalla senatrice Salvato.

PRESIDENTE. Abbiamo risolto due questioni molto importanti dal punto di vista della irrazionalità del testo. Siamo di fronte ad una questione che può essere considerata di merito o di interpretazione della direttiva, però è molto discutibile che sia di coordinamento. Se vi fosse una condivisione totale, potremmo considerarla in questo modo, ma registro che così non è.

GRECO. Sono d'accordo con quanto ha detto la senatrice Salvato. Non voglio difendere un mio emendamento già approvato a maggioranza dalla Commissione. Vorrei tranquillizzare la relatrice Siliquini con cui ho avuto dei colloqui. La relatrice si preoccupa del fatto che questo emendamento possa andare contro la direttiva 82/253/CEE. Però, in nessun caso ci si è preoccupati di considerare questo aspetto quando abbiamo esaminato l'articolo 2. Io ho fatto presente che la previsione ammette il tirocinio presso soggetti che potrebbero essere senza titolo nè qualificazione, che in nessun caso è possibile il tirocinio presso soggetti non abilitati e che la direttiva stabilisce che almeno due terzi del tirocinio debba essere svolto presso soggetti abilitati. I soggetti in parola esistono nel nostro Paese soltanto a partire dal 30 aprile 1995. Allora abbiamo approvato la norma così come era stata sottoposta alla nostra attenzione con l'articolo 2 e solo ora ci poniamo uno scrupolo. Per questo vorrei tranquillizzare anche nel merito la relatrice.

CIRAMI. Signor Presidente, mi associo alle istanze, che io stesso avevo prospettato, della senatrice Salvato.

PRESIDENTE. A questo punto credo si imponga una rettifica alla lettera c) dell'articolo 12-*bis* dove si fa riferimento alla scuola universitaria diretta a fini speciali. È una questione superata dalla nuova realtà del cosiddetto diploma universitario di laurea breve e credo dunque che la disposizione vada corretta con una modificazione puramente termino-

logica che non credo debba essere messa in votazione, ma che possiamo risolvere affidando alla relatrice l'incarico di accertare la puntuale dizione.

Se non vi sono osservazioni, così rimante stabilito.

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO